



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 26 novembre 2020

ART. 1 – Oggetto e finalità

- A. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione a organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
- B. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, permanente o temporaneo, da singoli cittadini a favore della comunità locale e riguarda le attività di cui al successivo articolo 2, anche a integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
- C. Finalità del presente regolamento è la promozione di una forma di cittadinanza attiva e la partecipazione dei singoli cittadini all'attività di volontariato in forma istituzionale e lo scopo perseguito è da individuarsi unicamente nel bene pubblico.

ART. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A mero titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) **ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE**
 - A. attività di tutela, conservazione e manutenzione del patrimonio comunale, quali: pulizia, sistemazione e custodia delle aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero, piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze;
 - B. piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche.
 - b) **ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CELEBRATIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE**
 - A. attività di supporto nella biblioteca comunale;
 - B. attività di supporto agli uffici del Comune nell'organizzazione di eventi;
 - C. attività di supporto e collaborazione durante lo svolgimento di cerimonie, celebrazioni, ricorrenze e pubbliche manifestazioni ricreative, sportive e culturali in genere.
 - c) **ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' DEI CITTADINI E SERVIZI SOCIALI**
 - A. attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e varie;
 - B. attività di supporto all'Amministrazione comunale nei servizi sociali a favore di persone fragili, anziani, interdetti o con assegnazione di amministratori di sostegno.
 - d) **ATTIVITA' INNOVATIVE**
 - A. collaborazione ed assistenza agli organi istituzionali (staff) nell'organizzazione di attività innovative e ricerca finanziamenti.
 - e) **ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI**
 - A. supporto e collaborazione in relazione allo svolgimento di attività rientranti nei servizi scolastici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sorveglianza all'interno degli scuolabus, pre e post scuola, laboratori didattici.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al

fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Art. 3 – Istituzione dell'Albo dei Volontari Civici

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale l'Albo dei Volontari Civici, al quale i volontari stessi possono iscriversi per offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 2.
2. La gestione dell'Albo è affidata all'Ufficio Segreteria, che curerà gli adempimenti amministrativi necessari (nuove iscrizioni, rinunce, cancellazioni, aggiornamento) e provvederà a renderlo disponibile a tutte le unità organizzative dell'ente, al fine di individuare i volontari da impiegare nelle attività di propria competenza.

ART. 4 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria richiesta di iscrizione all'Albo redatta secondo il modulo allegato, nella quale dovrà indicare i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che si è disponibili a svolgere, i tempi nei quali si è disponibili, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
 - d) per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità.
3. Possono accedere anche pensionati, pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.
4. Qualora l'attività per la quale il volontario si offra sia svolta all'interno del territorio comunale da una associazione regolarmente costituita, il volontario sarà informato dell'eventualità di iscriversi alla stessa, senza che la mancata iscrizione comprometta la possibilità di svolgere la propria mansione in forma individuale.
5. L'eventuale motivato provvedimento di diniego della domanda di iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo indicato nella domanda.
6. I volontari possono rinunciare al servizio civico, chiedendo la cancellazione dall'Albo, in qualsiasi momento.
7. L'esclusione dall'Albo può essere disposta per manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'iscrizione o per comportamenti in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento.

ART. 5 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato individuale, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza con il Comune, o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune di Valvasone Arzene, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella dotazione organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta

organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro dalle persone beneficiarie dell'attività di volontariato.

ART. 6 – Svolgimento delle attività da parte dei volontari

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza dei dati delle pratiche amministrative.
3. L'attività del volontariato non integra in alcun modo attività di lavoro subordinata, ma si esplica secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune che sarà riassunto nel progetto individuale.
4. L'attività del/i volontario/i è subordinata all'approvazione da parte della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio interessato, di un progetto ove sono indicati finalità, obiettivi, modalità della collaborazione, tempistiche, eventuale formazione e DPI necessari, eventuali controlli sanitari, numero volontari impegnabili e quant'altro utile a disciplinare il rapporto.
5. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della dovuta copertura assicurativa, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.
6. Il volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite dal Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato;
 - b) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - c) segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
 - d) segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - e) garantire la riservatezza sui dati e informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.
7. Nella scelta dei volontari da impiegare in una determinata attività l'amministrazione non potrà attuare alcuna discriminazione e l'individuazione dello stesso sarà improntata esclusivamente a criteri di competenza specifica.

ART. 7 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del servizio a cui il volontario è assegnato che deve:
 - a) accertare che i volontari individuati per lo svolgimento delle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
- d) vigilare sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi nella loro sfera personale e patrimoniale
- e) comunicare preventivamente ai volontari i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

ART. 8 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari: le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati ed hanno effetto limitatamente al periodo corrispondente all'espletamento dell'attività.
2. All'assunzione del servizio i volontari devono ricevere dall'Amministrazione la scheda della valutazione dei rischi relativi alla mansione da loro ricoperta e seguire le ore di formazione generica obbligatoria previste dalla normativa vigente. La necessità di eventuale formazione specifica del volontario, in riferimento alla concreta attività che lo stesso dovrà espletare, sarà valutata dal Responsabile di servizio cui il volontario sarà assegnato.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
4. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
5. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.
6. L'Amministrazione comunale è tenuta, nei confronti del Volontario effettivamente impegnato in attività comunali, al rispetto della normativa prevista dal D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a tutti gli adempimenti connessi.

ART. 9 – Mezzi, attrezzature e vestiario

1. Il Comune, per il tramite del Responsabile del servizio al quale il volontario è assegnato, fornirà allo stesso, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio in caso di cessazione dal servizio.
2. Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.).

ART. 10 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualunque momento le attività di volontariato qualora da queste possa derivare un qualsiasi danno per il Comune, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
3. Resta salva la facoltà del Responsabile del servizio cui il volontario è assegnato di interrompere il progetto in qualsiasi momento senza necessità di preavviso, supportando tale scelta con idonea motivazione. Tale scelta non sarà in alcun modo sindacabile.

ART. 11 – Certificazione delle esperienze

1. Qualora il Volontario ne faccia richiesta l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività.
2. Il certificato riporterà un elenco delle attività svolte e il periodo temporale di riferimento.

ART. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.